

## **Statuto di CSVnet (Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato)** *testo in vigore dal 21 giugno 2008*

### **Art. 1 COSTITUZIONE**

E' costituita con durata illimitata l'associazione denominata "CSVnet", per esteso Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato. CSVnet è aperto all'adesione di tutti i soggetti giuridici che ai sensi del DM 8 ottobre 1997 art. 3 comma 3 e successive eventuali modificazioni sono state istituiti centri di servizio per il volontariato ai sensi dell'art. 15 della legge 266/91 e successive eventuali modificazioni e sono state iscritte nell'elenco regionale dei Centri di Servizio per il volontariato come previsto dal DM 8 ottobre 1997 art. 2 comma 6 e successive eventuali modificazioni. Di seguito tali soggetti giuridici verranno definiti "Centro di Servizio per il Volontariato". CSVnet è retto dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. CSVnet è apartitico e non persegue finalità lucrative. CSVnet si ispira ai principi di solidarietà, democrazia e pluralismo e alla "carta dei valori del volontariato".

### **Art. 2 SCOPO**

CSVnet promuove, qualifica e sostiene lo sviluppo dei Centri di Servizio per il Volontariato, anche attraverso l'erogazione di servizi, compresa la formazione, rafforza la collaborazione, lo scambio d'esperienze, di competenze e di attività, affinché essi, nella loro autonomia, possano realizzare le finalità istituzionali. Inoltre sostiene, qualifica e promuove lo sviluppo del volontariato a livello nazionale e internazionale, anche attraverso forme di partecipazione ad altri enti. CSVnet favorisce la più ampia discussione e condivisione in relazione alle tematiche coinvolte e rappresenta le posizioni dei Centri di Servizio per il Volontariato presso Enti, Organizzazioni ed Istituzioni di carattere nazionale ed internazionale. CSVnet rivolge la propria attività nei confronti dei propri soci, delle loro aggregazioni, nonché nei confronti delle organizzazioni, federazioni e coordinamenti di volontariato a dimensione nazionale ed internazionale, collabora e interagisce con altri soggetti pubblici e privati a livello nazionale e internazionale che operano nel mondo del non profit o in rapporto con esso.

### **ART. 3 SEDE LEGALE**

La sede legale di CSVnet è fissata a Roma. Il Consiglio direttivo può definire sedi operative di CSVnet, ove lo ritenesse opportuno per il raggiungimento degli obiettivi fissati, senza che ciò comporti modifiche statutarie e regolamentari.

### **Art. 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I soci di CSVnet sono i Centri di Servizio per il Volontariato che sono tenuti a:

- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti di CSVnet;
- c) versare le quote fissate ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto;

Tutti i soci hanno diritto a:

- d) partecipare alle attività di CSVnet;
- e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

- f) accedere alle cariche associative;
- g) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione di CSVnet.

La domanda di adesione a CSVnet deve essere inoltrata, secondo quanto indicato dal regolamento, al Consiglio direttivo, che delibera l'ammissione o la reiezione. La domanda di adesione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Il Centro di Servizio per il Volontariato che vedesse rifiutata la domanda di adesione ha diritto a ricorrere all'Assemblea. L'adesione a CSVnet è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il recesso non libera il socio dagli impegni precedentemente e regolarmente assunti. La comunicazione di recesso è inoltrata al Consiglio direttivo che ne prende atto.

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- h) per dimissioni da comunicarsi per iscritto, previa delibera del CSV recedente;
- i) per decadenza dovuta alla perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'adesione;
- j) per delibera di esclusione;
- k) per mancato pagamento delle quota sociale.

Il permanere dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'adesione è verificato da CSVnet secondo le modalità previste nel Regolamento. L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per comportamento contrastante con gli scopi di CSVnet e i principi indicati all'art. 1, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari e derivanti dalle deliberazioni degli organi sociali, nonché per morosità. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica. Il Centro di Servizio per il volontariato che è stato cancellato dall'elenco regionale dei Centri di Servizio per il volontariato previsto dal DM 8 ottobre 1997 art. 2 comma 6 e successive eventuali modificazioni, decade automaticamente da socio al 60° giorno successivo alla pubblicazione della cancellazione ovvero, in caso di ricorso alle competenti autorità, nel giorno di pubblicazione dell'ordinanza emessa dall'ultimo grado di giudizio delle competenti autorità.

## **Art. 5 OSSERVATORI**

Al fine di favorire la più ampia partecipazione all'attività di CSVnet e di facilitarne l'adesione di tutti i Centri di Servizio per il Volontariato, viene istituita la figura dell'Osservatore. L'Osservatore è il Centro di Servizio per il Volontariato che condividendo in generale le finalità di CSVnet intende conoscere maggiormente le attività di CSVnet in attesa di richiederne l'adesione.

L'Osservatore è tenuto a:

- a) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti di CSVnet;
- b) contribuire alle spese delle attività di CSVnet versando annualmente una somma pari ad un terzo della quota sociale fissata per i soci di cui all'art. 14 dello Statuto;

L'Osservatore ha diritto a:

- c) partecipare a tutte le attività di CSVnet;
- d) partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, con diritto di parola;
- e) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione di CSVnet.

La domanda di Osservatore ed il recesso dalla stessa, previa delibera del CSV Osservatore, deve essere inoltrata al Consiglio direttivo, che delibera su di esse. La domanda di Osservatore deve contenere l'impegno ad osservare quanto indicato al presente articolo dello Statuto, quanto eventualmente indicato nel regolamento in relazione al medesimo articolo e alle disposizioni del Consiglio direttivo.

L'Osservatore, decorsi 18 mesi dalla comunicazione di accettazione della domanda di Osservatore,

effettua la domanda di adesione a CSVnet, secondo quanto indicato all'art. 4. In caso contrario decade automaticamente dalla qualifica di Osservatore.

Il recesso o la decadenza da Osservatore non libera l'Osservatore dagli impegni precedentemente e regolarmente assunti.

## **Art. 6 ORGANI SOCIALI**

Sono organi di CSVnet :

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Comitato Esecutivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) il Collegio dei Garanti.

## **Art. 7 ASSEMBLEA**

L'Assemblea di CSVnet è composta dai rappresentanti dei soci di CSVnet. Ogni socio ha diritto a partecipare all'Assemblea con il proprio rappresentante legale o suo delegato. La rappresentanza è incrementata secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. Ogni rappresentante potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro rappresentante del medesimo socio, con delega scritta. Ogni rappresentante non potrà ricevere più di due deleghe. CSVnet ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali di CSVnet e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) eleggere i membri del Consiglio direttivo e stabilirne il numero;
- b) nominare il Collegio dei Garanti e dei Revisori dei Conti;
- c) approvare il programma annuale di attività e gli elementi essenziali della struttura per la sua realizzazione;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) approvare il regolamento e le eventuali modifiche;
- f) deliberare la presa d'atto della decadenza dei soci da CSVnet e l'esclusione dei soci da CSVnet secondo quanto previsto dall'art. 4;
- g) deliberare, se richiesto, sulla reiezione di domande di adesione di nuovi soci;
- h) nominare un segretario dell'Assemblea, incaricato di redigere il verbale;
- i) delibera preventivamente, e rende note a tutti i soci, le procedure relative alle candidature e alle elezioni delle cariche associative di CSVnet ed elegge una Commissione elettorale alla quale affida il compito di applicare le procedure medesime;
- j) determinare annualmente la quota sociale secondo quanto indicato all'art. 14 del presente Statuto e dal Regolamento;
- k) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- l) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento di CSVnet;
  - m) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - n) eleggere un presidente esclusivamente per presiedere l'Assemblea quando convocata per il rinnovo degli organi sociali e limitatamente a questo specifico ordine del giorno.
- Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti a CSVnet

in regola con il pagamento delle quote annuali. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, anche per delega, almeno la metà più uno dei rappresentanti dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei rappresentanti dei soci presenti, anche per delega. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice, la metà più uno, dei rappresentanti dei soci presenti, anche per delega. L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto deve vedere la presenza, anche per delega, di 2/3 dei rappresentanti dei soci e delibera a maggioranza semplice, la metà più uno, dei presenti. Per lo scioglimento di CSVnet è richiesto il voto favorevole di 3/4 dei rappresentanti dei soci.

## **Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è composto, secondo i criteri e le modalità indicate dal Regolamento, dai membri eletti dall'Assemblea, in parte in numero complessivo compreso tra 21 e 35 indicati dai CSV Soci a livello regionale in numero commisurato alla popolazione delle regioni o provincia autonoma ed in parte in numero pari al 25% del numero dei membri indicati dai CSV a livello regionale, arrotondato al valore numerico prossimo, tra quelli proposti da almeno 4 CSV Soci operanti su almeno 2 regioni. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea, secondo le modalità e procedure previste dal Regolamento garantendo la massima informazione, trasparenza e partecipazione di tutti i CSV soci.

I membri del Consiglio direttivo devono essere persone che sono componenti di un organo direttivo dei CSV soci di CSVnet o lo sono stati per almeno un mandato pieno negli ultimi 8 anni, non hanno in essere rapporti di lavoro con i CSV soci o con le loro forme di coordinamento.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- a) esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli assegnati al Comitato esecutivo di cui all'art.9;
- b) determina il numero dei componenti il Comitato esecutivo e li nomina;
- c) elegge tra i propri membri il Presidente;
- d) elegge, dopo aver determinato il numero, il/i Vice Presidente/i di cui uno vicario, che in caso di assenza o impedimento del Presidente svolge le sue funzioni;
- e) attua le delibere dell'Assemblea;
- f) predisporre e propone il programma annuale delle attività e la relazione annuale e ne cura l'attuazione;
- g) predisporre e propone il bilancio preventivo e consuntivo e periodiche rendicontazioni e assestamenti;
- h) delibera l'adesione di nuovi soci secondo quanto indicato nell'art 4;
- i) individua le sedi necessarie all'espletamento delle funzioni del Consiglio e al raggiungimento dei suoi obiettivi;
- j) istituisce e verifica l'azione degli eventuali gruppi di lavoro e ne nomina i responsabili su proposta del comitato esecutivo;
- k) nomina il direttore e individua le necessità di attivazione di rapporti professionali e ne indica caratteristiche e requisiti;
- l) decide l'attivazione e l'entità dell'eventuale gettone di presenza per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- m) riconosce, visto il parere del Collegio dei Garanti in merito, le forme di coordinamento

regionale, costituite, secondo la procedura indicata nel regolamento;

- n) può attribuire alcuni dei propri compiti, o parte di essi, al Comitato esecutivo, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b, c, f, g, di questo articolo. Nell'atto di attribuzione dei compiti delegati vengono fissati i criteri e le modalità di gestione e vigilanza del Consiglio direttivo.

I membri del Consiglio rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo provvede alla loro sostituzione mediante la cooptazione di un nuovo membro indicato secondo le medesime modalità previste dal Regolamento per l'elezione. Tale cooptazione sarà ratificata alla prima Assemblea utile. Nel caso un componente del Direttivo non abbia più i requisiti definiti in questo medesimo articolo e nel regolamento per essere consigliere, decade automaticamente da consigliere. Ove decada la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea dovrà provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è convocato di norma ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno due quinti dei suoi membri. Il Consiglio validamente costituito assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. I Consiglieri che annualmente risultano assenti anche giustificati ai 2/3 degli incontri regolarmente convocati decadono automaticamente. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri la delega a compiere determinati atti in nome e per conto di CSVnet, con prerogative da stabilirsi in apposita delibera. Il Consiglio direttivo può affidare a suoi membri la responsabilità di direzione dei settori di attività di CSVnet e degli eventuali gruppi di lavoro.

## **ART. 9 COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato esecutivo è nominato dal Consiglio direttivo, tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, in numero dispari, minimo 7, massimo 11 componenti, compresi il Presidente ed i Vicepresidenti che sono membri di diritto .

Il Comitato Esecutivo svolge le seguenti funzioni:

- a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio direttivo e ne attua i mandati;
- b) organizza le attività amministrative e la tenuta dell'amministrazione;
- c) coordina l'attuazione del programma annuale approvato, coordina l'azione degli eventuali gruppi di lavoro e l'azione dei consiglieri delegati a specifiche attività, curando la massima collegialità, sinergia, coerenza alla programmazione approvata, rispetto dei regolamenti;
- d) attiva, sovrintende la gestione e interrompe i rapporti di lavoro sulla base e nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio direttivo e su proposta del direttore;
- e) collabora con il presidente nella predisposizione e istruzione dei lavori del Consiglio direttivo e può elaborare proposte sui compiti del medesimo;
- f) cura la relazione con le forme di coordinamento regionali riconosciute da CSVnet.

Oltre a quanto sopra indicato, il Consiglio direttivo può attribuire alcuni dei propri compiti, o parte di essi, al Comitato esecutivo, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b, c, d, f, g, n, dell'art. 8. Nell'atto di attribuzione dei compiti delegati vengono fissati i criteri e le modalità di gestione e vigilanza del Consiglio direttivo. I membri non di diritto del Comitato rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due ulteriori mandati consecutivi. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Comitato esecutivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo dovrà provvedere alla nomina di un nuovo membro, su proposta del Presidente. I Consiglieri che annualmente risultano assenti anche giustificati ai 2/3 delle sedute decadono automaticamente. Il Comitato esecutivo assume le proprie decisioni con la presenza della metà più uno dei propri membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. La presenza potrà validamente avvenire anche, in caso di necessità, attraverso sistemi di video conferenza secondo quanto indicato dal Regolamento. Il funzionamento del

Comitato Esecutivo è disciplinato dal regolamento.

#### **ART. 10 PRESIDENTE**

Il Presidente e il o i vicepresidenti di cui uno vicario, sono eletti dal Consiglio direttivo, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per non più di due ulteriori mandati consecutivi. Il Presidente convoca e definisce l'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio direttivo in accordo con il Comitato esecutivo secondo le modalità previste ai relativi articoli e dal Regolamento. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo; in caso di assenza è sostituito dal Vicepresidente vicario e, in subordine, dall'altro/gli altri vicepresidenti e, in subordine dal Consigliere più anziano d'età tra i presenti. Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente vicario, rappresenta legalmente CSVnet nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e del Comitato Esecutivo; nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio direttivo e del Comitato Esecutivo, salvo ratifica di questi alla prima riunione. Il Presidente ordinariamente esplica le sue funzioni favorendo la collaborazione del/i vicepresidente/i, secondo quanto indicato dal Regolamento

#### **ART. 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo ed ha il compito di:

- a) controllare l'andamento amministrativo di CSVnet;
- b) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento;
- c) effettuare anche singolarmente e in qualsiasi momento atti d'ispezione e controllo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea e dovranno essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I componenti effettivi del Collegio eleggono al loro interno il Presidente. Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale di CSVnet. Ai Revisori potrà essere riconosciuto un gettone di presenza.

#### **Art. 12 COLLEGIO DEI GARANTI**

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione. Dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organi sociali. Il Collegio è eletto dall'Assemblea, è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente. La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno di CSVnet. Il Collegio dei Garanti esprime parere, non vincolante, sul riconoscimento da parte di CSVnet delle forme di coordinamento regionale.

#### **Art. 13 RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. A

fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio direttivo, i termini di cui sopra, entro i quali approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, possono essere prorogati di due mesi. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede di CSVnet nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, CSVnet potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altri enti e/o terzi in genere. Il patrimonio di CSVnet è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga a CSVnet a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Le entrate di CSVnet sono costituite da:

- a) quote sociali ordinarie annuali versate dai soci, determinate e regolamentate secondo quanto indicato nel successivo art. 14;
- b) eventuali contributi straordinari dei soci, deliberati dall'assemblea a maggioranza di due terzi dei presenti, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) contributi degli osservatori;
- d) le eccedenze degli esercizi annuali;
- e) erogazioni, donazioni e lasciti;
- f) contributi pubblici e privati;
- g) corrispettivi derivanti da prestazioni;
- h) la gestione economica e finanziaria del patrimonio.

A CSVnet è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di CSVnet stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. CSVnet ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. Le entrate di cui al presente articolo derivanti dai fondi regionali di cui all'art. 15 della legge 266/91 dovranno essere utilizzate secondo quanto previsto dalle specifiche norme in vigore per gli stessi.

#### **Art. 14 QUOTE SOCIALI**

Annualmente in sede di approvazione del Bilancio preventivo l'Assemblea determina l'ammontare delle quote sociali annuali per ogni Centro di servizio calcolate in relazione alle entrate complessive necessarie per finanziare il bilancio preventivo di CSVnet e proporzionali all'ammontare totale delle cifre erogate, per l'anno di riferimento della medesima quota, dal Comitato di Gestione al singolo Centro di servizio, al netto della quota relativa alle spese di funzionamento e di attività del Comitato di Gestione, espresse nel bilancio preventivo o in altro documento previsionale per l'anno di riferimento della medesima quota, dichiarato dal Presidente in coerenza con quanto deliberato o in fase di deliberazione da parte degli organi competenti. Tali quote non potranno superare l'1% del predetto ammontare totale delle cifre erogate, per l'anno di riferimento della medesima quota, dal Comitato di Gestione al singolo Centro di servizio, espresse nel bilancio preventivo o in altro documento previsionale per l'anno di riferimento della medesima quota, dichiarato dal Presidente in coerenza con quanto deliberato o in fase di deliberazione da parte degli organi competenti. Contestualmente alla determinazione dell'ammontare delle quote sociali l'Assemblea definisce il termine entro il quale i Centri devono pagare le quote sociali, prevedendo un acconto entro il primo trimestre e un conguaglio nella seconda metà dell'anno. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte di CSVnet è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno sociale in corso. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento di CSVnet, di recesso o di esclusione da CSVnet non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato a CSVnet a titolo di quota sociale annuale. La quota sociale non crea

altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

#### **Art. 15 TESORIERE**

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un Tesoriere, che rimane in carica per il medesimo mandato del Consiglio direttivo e può essere rinnovato per due volte. Il Tesoriere ha il compito di:

- a) curare la gestione amministrativa secondo le indicazioni del Comitato esecutivo;
- b) garantire la tenuta di idonea contabilità;
- c) presentare il bilancio consuntivo e preventivo accompagnati da apposita relazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di collaboratori a titolo volontario e non, cui poter affidare, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, la tenuta della contabilità e/o dei relativi libri obbligatori, ed altri compiti ritenuti necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **ART. 16 SCIoglimento**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, non lucrative o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

#### **ART. 17 FORME DI COORDINAMENTO REGIONALE**

CSVnet promuove la costituzione di forme di coordinamento a livello regionale tra i CSV esistenti e riconosce, ai fini di quanto indicato nel presente statuto, nei propri regolamenti interni e nelle proprie deliberazioni, forme di coordinamento regionale che abbiano le caratteristiche indicate in Regolamento, che definisce anche le modalità per l'ottenimento di tale riconoscimento.

#### **ART. 18 NORMA FINALE**

Per ogni altra norma non prevista nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre leggi in materia di associazioni e comitati